



**ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE**

LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161

***“DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA
ALL'UNIONE EUROPEA - LEGGE EUROPEA 2013-BIS ”***

IN GAZZ. UFF. 10 NOVEMBRE 2014, SUPP. ORDINARIO N. 83/L ALLA G.U. S.O. N. 261

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 1/2015

<p>MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI</p> <p>(1) INCARICHI DI PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI (Art. 20)</p>	<p>L'articolo 20, mediante modifica della disposizione di cui all'art. 90, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e mediante aggiunta allo stesso del comma 8 <i>bis</i>, interviene sulla disciplina della progettazione, al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARKT.</p> <p>Nello specifico, a seguito della suddetta novellazione, il divieto di affidamento dei contratti pubblici di lavori e dei subappalti agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l'esperienza acquisita nell'ambito dell'espletamento dell'incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti.</p>
<p>MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI</p> <p>(2) AVVALIMENTO (Art. 21)</p>	<p>L'articolo 21, mediante sostituzione del comma 6 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 interviene sulla disciplina dell'avvalimento per adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013, causa C-94/12, che ha dichiarato incompatibile con gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/UE, la disposizione nazionale di cui all'originario comma 6 dell'art. 49, comma 6, del summenzionato Codice dei contratti, laddove vietava alle imprese che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese.</p> <p>Anche nella versione novellata della norma, per i lavori rimane peraltro fermo il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti nella singola categoria di qualificazione, vale a dire il divieto di cumulare i requisiti tra concorrente ed impresa ausiliaria per i singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 40, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006, che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.</p>

<p>LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI (art. 24)</p>	<p>L'articolo 24 interviene sulla disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2000/35/CE relativa ai ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati, sia con norme di interpretazione autentica sia con specifiche modifiche alla vigente normativa.</p> <p><u>Interpretazione autentica</u> Il <u>comma 1</u> precisa che la definizione di “transazioni commerciali” di cui all’art. 1 del citato D.Lgs. 231/2002, si interpreta nel senso che devono considerarsi compresi anche i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p> <p><u>Modifiche al D.Lgs. 163/2006</u> Il <u>comma 2</u> stabilisce che le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento dettate dal D.Lgs. 163/2006 in cui si prevedono termini e tassi difforni da quelli previsti dalla normativa di recepimento delle regole europee in materia (D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii), si applicano solo se più favorevoli per i creditori.</p> <p><u>Modifiche al D.Lgs. 231/2002</u> Altre modifiche interessano direttamente la normativa interna di recepimento. In particolare, il <u>comma 3</u>, mediante modifica e integrazione dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002, pone alcune regole in relazione alle “prassi gravemente inique per il creditore”, stabilendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il creditore ha diritto al risarcimento del danno per le prassi risultanti gravemente inique relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero; - il giudice accerta che una prassi è gravemente iniqua tenuto conto di tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero; - sussiste una presunzione assoluta di grave iniquità in relazione alla prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora; - si presume una grave iniquità nella prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero, ammettendosi in tal caso la prova contraria.
---	--